



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario N. 12 del 05.04.2011

OGGETTO:

**SERVIZI PUBBLICI LOCALI – SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE
E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ANNO 2011 - DETERMINAZIONI**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il decreto prefettizio in data 2 dicembre 2010, prot. n. 13.4/201000936 Gab. AREA II REL, con cui la **Dott.ssa Francesca Iacotini** viene nominata Commissario Straordinario per l'Amministrazione di San Giuliano Milanese;

Precisato che con tale decreto al Commissario sono attribuiti i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale;

Assunti i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. del 18/08/2000 N. 267, adotta la seguente deliberazione

Premesso che con delibera Commissario Prefettizio G.C. n.199 del 21.12.2010 è stata effettuata la presa d'atto dell'istruttoria predisposta dagli uffici ai fini degli adempimenti previsti dall'art.3 Legge n.244/2007 e dichiarata:

- la non conformità degli affidamenti riguardanti i servizi pubblici locali ai principi dell'"in house providing" con il conseguente obbligo per l'ente locale di affidare il servizio nel rispetto delle nuove norme , riservandosi ogni ulteriore delibera sul punto
- la progressiva internalizzazione della gestione – in economia o tramite procedura a rilevanza pubblica - dei servizi strumentali all'ente
- che con medesimo atto è stato rilevato che le suddette gestioni hanno trovato scadenza ope legis al 31.12.2010, come previsto dalla normativa riguardante il periodo transitorio di cui all'art.23 bis DL 112/2008;



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

Atteso:

- che con atto del Commissario Prefettizio C.C. n. 4 del 17.2.2011 è stata deliberata, per le motivazioni qui integralmente richiamate, la gestione diretta da parte dell'ente locale della riscossione delle entrate riguardante l'imposta sulla pubblicità e diritti di affissione e il canone per l'occupazione suolo pubblico e aree pubbliche con decorrenza 1° marzo 2011 rinviando in fase immediatamente successiva la gestione diretta anche della Tia;
- che con atto del Commissario Straordinario C.C. n. 5 del 17.2.2011 è stato deliberato, per le motivazioni qui integralmente richiamate, il passaggio al 1.4.2011 della gestione diretta in capo all'ente dei servizi pubblici di gestione del verde pubblico - strade, manutenzione e segnaletica, neve - gestione arredo urbano in quanto gli affidamenti riguardanti i servizi pubblici locali a rilevanza economica a Genia spa non sono conformi ai principi dell'*In house*

- che è stato contestualmente disposta la trasmissione delle suddette delibere a Genia spa avvenuta in data 22.02.2011;

Ritenuto pertanto di proseguire nella progressiva internalizzazione dei servizi pubblici locali affidati a Genia spa;

Dato atto che il servizio di igiene ambientale è un servizio pubblico locale a rilevanza economica e che la copertura economico-finanziaria del servizio è garantita dalla tariffa di Igiene ambientale a carico dei cittadini;

Vista la sentenza Tar Toscana n.377 del 1.3.2011 ha stabilito che è illegittimo l'affidamento dei tributi locali a una società pubblica quando il Comune non ha alcun potere di intervento sulla gestione operativa della stessa, rammentando che l'art.52 del Dlgs 446/97 consente alle società "in house" di gestire i tributi locali con affidamento diretto solo laddove sia presente anche il requisito del controllo analogo, che sussiste ove le decisioni debbano essere sottoposte al vaglio preventivo dell'ente pubblico e ove la società non abbia rilevanti poteri gestionali;

Rilevato che nel medesimo atto si evidenzia che :

- l'art.52 del Dlgs 446/97 per quel che riguarda l'affidamento, rinvia alla disciplina dei servizi pubblici locali, attraverso il richiamo alla disciplina vigente, che attualmente è rappresentata dall'art.23 bis DL 112/2008 (che ha sostituito l'art. 113 Dlgs n.267/2000, il quale ultimo è espressamente richiamato nell'art.52 del Dlgs 446/97);
- alla luce di tali considerazioni, pertanto, può sostenersi che la legittimità degli affidamenti *in house* dovrebbe essere valutata anche alla luce dall'art.23 bis DL 112/2008 , così da evitare di compromettere la legittimità degli atti impositivi emessi dalle società;

Richiamato, per quanto riguarda il tema della conformità delle gestioni ai principi dell'affidamento "in house" :



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

- la Relazione sulla verifica amministrativo-contabile in data 31.12.2006 dell'Ispettorato Generale di Finanza del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, depositato agli atti – capitolo IV servizi pubblici locali di rilevanza economica - , che sul tema sintetizza " l'analisi condotta in merito al rapporto tra Comune di San Giuliano e Genia spa fa dubitare quindi che essa integri gli estremi richiesti dalla giurisprudenza amministrativa per configurare il controllo analogo e mette in discussione la legittimità degli affidamenti in essere"

Rilevato infatti che la nozione di "controllo analogo" deriva da una evoluzione della giurisprudenza comunitaria e amministrativa ad oggi ormai consolidata;

- che secondo la giurisprudenza comunitaria (sentenza della Corte di giustizia 18 novembre 1999, in Causa C-107/98, Teckal) per un legittimo affidamento in house è necessario che l'Amministrazione eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi e che il soggetto affidatario deve svolgere la maggior parte della propria attività in favore dell'ente pubblico di appartenenza.
- che in ragione del "controllo analogo" e della "destinazione prevalente dell'attività", l'ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante, ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa.
- che, per la sussistenza del requisito, risulta necessaria la presenza di strumenti di controllo dell'ente pubblico più intensi di quelli previsti dal diritto civile, dovendo questo poter esercitare maggiori poteri rispetto a quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza assembleare con la naturale conseguenza che il consiglio di amministrazione di una S.p.A. in-house non deve avere rilevanti poteri gestionali, e l'ente abbia la possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti di detta società" (sentenza della Corte di giustizia 10 settembre 2009, in Causa C- 573/07, Sea, punto 65)
- che il controllo esercitato dall'Amministrazione deve essere tale da consentire di influenzare le decisioni della società controllata presupponendo quindi che l'ente controllante eserciti un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, di modo che il primo sia in grado di dettare le linee strategiche e di influire in modo effettivo ed immediato sulle decisioni dell'affidatario. Occorre, cioè, che tra l'ente controllante e la società controllata sussista una relazione equivalente ad una relazione di subordinazione gerarchica, che si verifica in presenza di un controllo gestionale e finanziario stringente del primo sul secondo (Consiglio di Stato, sez. V, 31 marzo 2009, n. 5082; Consiglio di Stato, sez VI, 3 aprile 2007, n. 1514).
- che l'impresa non deve aver acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo dell'ente pubblico - precarietà che può, altresì, rinvenirsi nell'avvenuto ampliamento dell'oggetto sociale, nell'espansione territoriale dell'attività della società-e che le prestazioni della società controllata siano



Comune di San Giuliano Milanese

Codice Ente 11083

sostanzialmente destinate in via esclusiva all'ente locale controllante, (sentenza Corte di giustizia 1 maggio 2006, in Causa C-340/06, Carbontermo e Consorzio Alisei, punto 36) verificando il rispetto di tale condizione alla luce di tutte le circostanze, sia quantitative, sia qualitative, che costituiscono indici sicuri di riferimento, quali ad es. il fatturato, o la rilevanza dell'attività prestata nei confronti di altri soggetti.

Atteso che l'Ente non risulta abbia tempestivamente provveduto ad adeguare i propri strumenti gestionali al fine di garantire tale requisito, come risulta – da ultimo - dalla delibera G.C. n. 179 del 9.11.2010 in cui la Giunta Comunale ha preso atto dell'attività istruttoria svolta dagli uffici sul tema del controllo analogo in relazione alle proposte di modifica allo Statuto di Genia spa presentate dalla Commissione consiliare Affari Istituzionali, su impulso della Commissione consiliare d'indagine istituita su Genia spa a causa delle rilevanti criticità economico-finanziarie della società stessa;

Considerato che, in conseguenza della deliberazione n.199/2010 sopra citata, si assiste dal 1/1/2011 ad una temporanea gestione di fatto dei servizi pubblici al solo fine di garantire la continuità degli stessi a tutela del pubblico interesse e nei limiti delle more dei complessi processi di riorganizzazione anche gestionale interna dell'ente locale;

Ribadito che il Comune ha l'obbligo stringente di informare la propria azione a principi di efficacia, efficienza ed economicità, oltre che di legittimità;

Ritenuto quindi necessario, al fine di dare certezza al processo di internalizzazione dei servizi pubblici secondo i principi sopra esposti, individuare il soggetto gestore per l'affidamento del servizio di Igiene ambientale e gestione TIA tramite apposita procedura a rilevanza pubblica definendo in tale ambito i rapporti tra ente comunale, gestore uscente e nuovo gestore;

Richiamate in relazione alla TIA l'evoluzione giurisprudenziale che, a legislazione vigente, incide nei rapporti tra Comune e Gestore ed in particolare:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009 che ha ritenuto la natura tributaria della Tia e sancito l'illegittimità dell'applicazione Iva sulle "bollette" dei servizi di igiene ambientale sulla base del principio che non si può applicare una tassa su un'altra tassa
- la giurisprudenza della Corte di Cassazione che, sia ai fini della competenza del Consiglio Comunale (sentenza n.14376/2010) sia in tema di restituzione delle somme corrisposte a titolo di Iva su TIA, conferma la natura tributaria della TIA stessa (Sezioni unite n.2064/2011)
- la Corte dei Conti Lombardia che da ultimo – con delibera n.21 del 25.1.2011 – si è espressa per la natura tributaria, anziché patrimoniale, della TIA in conformità della delibera n.65 del 10.11.2010 Corte dei Conti - sezione regionale controllo Piemonte



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

Atteso perciò che il soggetto attivo della Tia è il Comune in quanto titolare delle competenze deliberative e normative e che il gestore agisce come mero concessionario riscuotendo l'entrata in nome proprio ma per conto dell'ente.

- che il tributo non può rappresentare il corrispettivo di un servizio e quindi non si pone in un rapporto di controprestazione rispetto all'affidamento della gestione;

Vista la Circolare Anci-IFel in data 2.3.2010 che, richiamando la suddetta sentenza della Corte Costituzionale 238/2009, riporta "Riguardo all'applicazione della tariffa e sua riscossione la sentenza ci ricorda che, ai sensi dei commi 9 e 13 dell'art.49 Dlgs n.22 del 1997, tale compito viene affidato al gestore del servizio di igiene urbana. *La normativa della TIA* – recita la sentenza della Corte – *pone un collegamento ex lege tra la gestione del servizio ed i poteri di accertamento*, con la conseguenza che il solo fatto dell'affidamento a terzi della gestione del servizio comporta la delega a questi dei poteri di accertamento e del potere di stare in giudizio in luogo del Comune"

Dato atto che anche la delibera Corte dei Conti Piemonte sora citata afferma " quanto all'accertamento e alla liquidazione del tributo, si è visto come la legge ...identifichi nel gestore del servizio il soggetto che lo applica e riscuote. Ciò tuttavia,come sottolineato dalla Consulta nella più volte citata sentenza n.238, non fa venir meno in capo al Comune la posizione di soggetto attivo nel prelievo. L'affidamento a terzi del servizio comporta la delega ex lege nel caso della TIA del potere di accertamento e stare in giudizio in luogo dell'ente..."

Dato atto che, in tema di tariffe:

a) nelle more di affidamento del servizio sono confermate per l'anno 2011 le tariffe in vigore per l'anno 2010 (Corte di Cassazione – sezione tributaria sentenza n.8875 del 14.4.20109

b) che, in ogni caso, per le maggiorazioni delle tariffe non è sufficiente il richiamo alla tendenza auspicata dal legislatore di conseguire la copertura totale della spesa ma al contrario "ai fini del controllo di legittimità la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento" - e ancora si richiede "un obbligo specifico di motivazione a carico dell'Amministrazione comunale per poter incrementare le tariffe, per la prevalenza di detta disposizione,per il suo carattere di specialità e maggior garanzia procedimentale, sulla disciplina generale di cui all'art.3 Legge 7.8.1990 n.241,ancorchè la relativa delibera abbia natura di atto generale" (Consiglio di Stato sezione V sentenza n. 5611 in data 11.8.2010)



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

c) che perciò l'Amministrazione, che deve indicare le ragioni per cui a fronte della necessità di assicurare la copertura totale della spesa, non può stabilire in una determinata entità l'importo dell'aumento in assenza di dati certi in ordine alla spesa e alle entrate,

Ritenuto, nel rapporto tra Comune e attuale gestore (Genia spa) di evidenziare quanto segue:

- le tariffe per il servizio di igiene ambientale sono il risultato di analisi di costi e ricavi che, per disposizione normativa (Dlgs 22/97 cd Decreto Ronchi e ssmm) devono tendere al pareggio;
- l'attività di verifica e analisi confluisce nel Piano Finanziario quale presupposto obbligatorio per la definizione della partecipazione degli utenti al costo del servizio (tariffe) che ai sensi dell'art.49 del Decreto Ronchi il Piano Finanziario degli interventi deve essere trasmesso al Comune entro il 15 ottobre di ogni anno;

Dato atto che la richiesta di trasmissione ha seguito l'iter sotto indicato:

- nota (Comune) n.46610 in data 22.12.2010 avente ad oggetto la richiesta "Trasmissione piano finanziario anno 2011";
- nota (Comune) n.928 del 12.01.2011 avente ad oggetto "Sollecito trasmissione piano finanziario 2011";
- nota (Comune) n.8255 dell'8.03.2011 avente ad oggetto "3° sollecito trasmissione proposta piano finanziario 2011";
- risposta (GENIA) del 16.3.2011 alla nota n.8255 contenente, tra l'altro l'impegno, alla trasmissione del documento "completo" entro il 24.03.2011
- nota (Comune) n.9701 in data 22.03.2011 avente ad oggetto "Piano Finanziario TIA - 4° sollecito";
- nota (GENIA) prot n.10357 in data 25.03.2011 avente ad oggetto "Trasmissione proposta Tariffaria Igiene Ambientale anno 2011";
- prot.n.11293 del 31.3.2011 di integrazione/correzione a firma Ing. Remo Rossi al Piano

- che dal punto di vista formale si osserva la difficoltà, se non l'impossibilità, di ottenere atti dovuti per disposizione di legge con conseguenze negative sulla attività del Comune se non altro in termini di ritardi e aggravii di procedura;

- che dal punto di vista sostanziale, il Piano Finanziario trasmesso con nota n. 10357 in data 25.03.2011 - come integrato con nota prot. n.11213 del 31.3.2011 - esprime, senza documentazione a supporto, la necessità per la Società Genia di incrementare le tariffe domestiche del 11,97% (+ € 500.000,00) e le tariffe non domestiche di una percentuale da 1,5% a 40% (+ € 500.000,00) a copertura dei costi 2010, e perciò in violazione della normativa in materia, posto che anche per la TIA il legislatore ha previsto "un reticolo di garanzie a favore degli utenti prescrivendo in sostanza una adeguata istruttoria sulla base di dati ufficiali che poi si traduca in una ragionevole giustificazione dell'incremento del prelievo nelle relative delibere comunali e



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

comunque nei limiti del costo complessivo del servizio" (CdS sez.V sentenza n.5616 del 18.8.2010)

Ritenuto che il Comune debba iscrivere la Tia nel proprio Bilancio, proprio perché la titolarità giuridica della stessa, trattandosi di entrata tributaria, è dell'ente locale e che, la stessa è per sua natura indisponibile, in ragione della riserva di legge sancita nell'articolo 23 della Costituzione;

Visto l'art.38 comma 5 Dlgs 267/2000 per cui i consigli durano in carica fino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili;

Ritenuta la competenza a deliberare in merito all'oggetto in base alle seguenti motivazioni:

- necessità di attendere l'esito della udienza fissata al 23.3.2011 davanti al TAR Lombardia-Milano sezione I sul ricorso n. 637/2011 promosso da Genia spa per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della deliberazione del Commissario prefettizio n.199 del 21.12.2010 e relativi allegati avente ad oggetto " ricognizione delle società partecipate dal Comune di San Giuliano Milanese ai sensi dell'art.3 commi 27,28,29 della Legge 244/2007" di cui la presente costituisce, pur nella sua autonoma valutazione, l'attuazione;
- necessità di avviare tempestivamente la procedura di evidenza pubblica al fine di garantire il principio di legalità trattandosi di gestioni che, come ritenuto dal TAR in fase cautelare, risultano risolte ope legis al 31.12.2010

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, così come previsto dall'art. 49, I° comma, del D.lgs. 267/00;

D E L I B E R A

1. di richiamare integralmente le premesse;
2. di riconoscere l'urgenza ed improrogabilità del presente atto ai sensi dell'art.38 comma 5 Dlgs 267/2000 (allegati Decreto del Presidente TAR Lombardia – sezione prima n.511/2011; ordinanza Tar Lombardia n. 538/2001)
3. di dare atto che le gestioni dei servizi pubblici locali affidate a Genia spa hanno trovato scadenza *ope legis* al 31.12.2010, come previsto dalla normativa riguardante il periodo transitorio di cui all'art.23 bis DL 112/2008;
4. di dare mandato agli Uffici competenti di avviare la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del Servizio di igiene Ambientale, nonché la procedura per l'affidamento, secondo le norme di legge, del servizio di accertamento e riscossione della TIA 2011, fermi restando i corrispettivi dovuti a Genia SPA fino al giorno della decorrenza dei contratti di



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

affidamento suddetti ai rispettivi nuovi aggiudicatari da liquidare in seguito all'iscrizione e accertamento nel Bilancio comunale delle entrate TIA rimosse da Genia spa ;

5. di dare atto che nelle more dell'affidamento del servizio per l'anno 2011, sono confermate le tariffe in vigore per l'anno 2010 (Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza n.8875 in data 14.4.2010);

6. di dare atto che che Il soggetto attivo della Tia è il Comune in quanto titolare delle competenze deliberative e normative;

7. di trasmettere il presente atto a Genia spa.

Successivamente,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ravvisata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, IV° comma, del D.lgs. 267/00;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



San Giuliano Milanese

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 192
IN DATA 05-04-2011.

OGGETTO:

**SERVIZI PUBBLICI LOCALI – SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E
TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ANNO 2011- DETERMINAZIONI**

PARERI ESPRESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/00.

Il sottoscritti, in qualità di Segretario Generale e in qualità di Dirigenti del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio e Settore Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, esprime parere **favorevole** per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra.

San Giuliano Milanese, li 05 aprile 2011

Il Dirigente Settore Tecnico e
Sviluppo del Territorio
Arch. Roberto CORRADI

Il Segretario Generale
D.ssa Nicoletta BASTA

Il Dirigente Settore Finanziario
D.ssa Rosalba PILATO



San Giuliano Milanese

Letto, firmato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott.ssa Francesca Iacotini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Nicolina Basta

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

attesta

- Che la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 06-04-2014
come prescritto dall'art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/00;

E' esecutiva il _____ dopo 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione.

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Nicolina Basta

Commissario Straordinario: Verbale di deliberazione N. 12 del 05.04.14